

Provincia di Biella

Determinazione Dirigenziale 10 settembre 2010 n. 2.451: Concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda freatica, ad uso Agricolo (irriguo), mediante un pozzo esistente, ubicato in Comune di Cossato, assentita all'Azienda Florovivaistica Arietti Marco. Pratica n. 330BI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

Determina

(omissis)

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto il 23-06-2010 dal sig. Arietti Andrea in qualità di legale rappresentante del Richiedente, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di rilasciare al Richiedente, ai sensi dell'art. 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, la concessione in sanatoria all'utilizzo di acque sotterranee da falda freatica, mediante pozzo, in Comune di Cossato - Foglio n. 31 - particella n. 288 per litri al secondo 0,8 massimi e 0,093 medi – con un volume massimo annuo di prelievo di circa 250 metri cubi, ad uso Irriguo. Di rimandare al disciplinare per gli obblighi cui è soggetta la derivazione. (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.134 di Rep. del 23 giugno 2010

Art. – 7 – Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano nè dovrà causare un eccessivo depauperamento della falda interessata; in caso di accertate interferenze o anomalie nell'andamento della falda, l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione (omissis). Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. (omissis). La concessione è altresì accordata a condizione che, sotto pena di decadenza, si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Biella, 22 settembre 2011

La Responsabile del Servizio

Annamaria Baldassi